



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PATRIMONIALE

Determinazione N. 1016 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTEO TODESCO

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA DI "PALAZZO DONA' BALBI" SITO IN VENEZIA SESTIERE DI SANTA CROCE -RIVA DI BIASIO, 1299/A, PER UN CORRISPETTIVO DI 4.970,25 EURO.

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i) al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii) al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto

- i) lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii) l'atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/02/2016 con il quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e l'aggiornamento 2016, 2017 e 2018 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- iii) il *Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 24 maggio 2011, atto a disciplinare, tra l'altro, le modalità di alienazione del patrimonio immobiliare che, nelle more dell'adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana di Venezia e in virtù del principio di continuità amministrativa trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile: in particolare l'art. 26 "Prezzo della compravendita" che prevede al comma 1 "Il prezzo di alienazione o di acquisto dei beni mobili e immobili è determinato con perizia di stima [...] nei casi di particolare complessità o di carenza di risorse, da indicare nel provvedimento di incarico, dall'Agenzia del Territorio o da un perito appositamente nominato";
- iv) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che nelle more dell'adozione di analogo regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità

amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l'art. 25 per quanto concerne i compiti;

- v) i decreti del Presidente della Provincia n. 2009/40 del 23 dicembre 2009 e n. 2010/20 del 13 aprile 2010, le relative proroghe, tutt'ora in vigore, nonché vista la disciplina contenuta all'art. 27, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con i quali è stato conferito al Dirigente dott. Matteo Todesco la Direzione del Dipartimento Economico finanziario – Gestione patrimoniale;
- vi) il regolamento provinciale di contabilità che in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare, l'art. 20 che disciplina le modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;

considerato che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

visto che:

- i. con decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n.254 del 31.10.2015, è stato prorogato dal 31.12.2015 al 31.3.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
- ii. in assenza del bilancio di previsione 2016 la Città metropolitana di Venezia applicherà le regole dell'esercizio provvisorio con riferimento al bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio 2015, secondo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 3 del DL 78/2015;

dato atto che l'*Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare* di Palazzo Donà Balbi in Venezia è prodromico alla cessione dello stesso bene che è indispensabile per consentire più agevolmente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'Esercizio 2016, e quindi la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 14/03/2016 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Venezia e l'Agenzia delle Entrate per attività di valutazione estimativa relativa a Palazzo Donà Balbi sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto” con il quale è stata:

- i. autorizzata la stipula con l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale Venezia –Ufficio Provinciale –Territorio per lo svolgimento di attività di valutazione immobiliare ed in particolare la stima a valore di mercato di Palazzo Donà Balbi sito Venezia, Sestiere di Santa Croce, Riva di Biasio 1299/a, censito al Catasto dei Fabbricati in comune di Venezia nel foglio 11 con mappale 736 e subalterni 19 e 20;
- ii. approvato in relativo schema di *Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare* che disciplina il rapporto tra la Città metropolitana di Venezia e l'Agenzia delle Entrate;
- iii. demandato al dirigente del Dipartimento economico finanziario -servizio Gestione Patrimoniale, la sottoscrizione dell' *Accordo di collaborazione*, con ampio mandato a provvedere a tutti gli adempimenti necessari apportando le eventuali modifiche ed integrazioni formali che si rendessero necessarie per il buon esito della pratica;

tenuto conto che l'attività richiesta:

- i. non rientra nel “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma” previsti dall'art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, soggetto al limite di spesa fissato dall'art.6 comma 7 del decreto legge 78/2010;

- ii. non trova applicazione per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;

accertato che ad oggi non è presente nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e in Consip s.p.a. la possibilità di acquisire il servizio di valutazione immobiliare oggetto del presente provvedimento;

dato atto pertanto che:

- i. la spesa non è inserita nell'ambito di un investimento pubblico e pertanto non deve essere richiesto il C.U.P.;
- ii. il provvedimento non è sottoposto all'ambito di applicazione della Legge 136/2010, così come indicato dalla Determinazione della "A.V.C.P." n. 10 del 22/12/2010 "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011;
- iii. la fattispecie, non rientra nell'ambito di applicazione-oggettiva/soggettiva delle verifiche ai fini della regolarità contributive del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 (DURC);
- iv. non rientra nell'obbligo di richiesta del C.I.G.;

dato atto che in esecuzione del presente provvedimento, l'incarico risulta disciplinato dall'Accordo di collaborazione e quindi definiti il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

D E T E R M I N A

1. di affidare l'incarico di collaborazione all'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale Venezia –Ufficio Provinciale –Territorio con sede in Venezia, Sestiere di San Polo, 764/e cod.fiscale n. 06363391001 per lo svolgimento dell'attività di valutazione estimativa, a valore di mercato, del bene denominato "Palazzo Donà Balbi" sito in Venezia Sestiere di Santa Croce –Riva di Biasio, 1299/a verso il corrispettivo onnicomprensivo di 4.970,25 euro a titolo di rimborso dei costi da sostenere;
2. di dare atto che le modalità e i termini di espletamento dell'incarico vengono regolamentati con l'Accordo di collaborazione allegato al Decreto del Sindaco metropolitano n.5 del 14/03/2016 dichiarato immediatamente eseguibile;
3. di impegnare la somma complessiva di € 4.970,25 come segue: bilancio di previsione 2016-2018, PEG ed il PDO annualità 2016, missione 1, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, conto finanziario 1.03.02.10.001, capitolo 111880, articolo 4541 "Prestazioni di servizi per attività connesse alla gestione del patrimonio"

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO

atto firmato digitalmente

